



POLITECNICO DI BARI
Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali

D.R. n. 354

IL RETTORE

VISTO Lo Statuto del Politecnico di Bari
VISTA La delibera del Senato accademico del 27.07.2010
VISTA La delibera del Consiglio degli Studenti del 10.09.2010
VISTA La delibera del Senato Accademico del 28.12.2010
VISTA La delibera del Consiglio degli Studenti n. 17 del 12 luglio 2012
SENTITO Il Direttore Generale

DECRETA

Art. 1 E' emanato il Regolamento del garante degli studenti così come di seguito riportato:

ARTICOLO 1 : FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'organo del Garante degli Studenti, della sua composizione e dei suoi compiti.

ARTICOLO 2: COMPOSIZIONE

- 1. Il Garante degli Studenti è un organo collettivo composto da docenti.
Il Garante degli Studenti è composto da docenti del Politecnico di Bari e più precisamente da: un membro titolare; un collaboratore con funzioni di vice garante ed un numero di collaboratori pari al numero di sedi decentrate. Tali cariche sono solo un titolo di responsabilità sono svolte a titolo gratuito.*
- 2. Il membro titolare dell'organo collettivo Garante degli Studenti viene designato dal Senato Accademico tra una rosa di almeno tre candidati espressa dal Consiglio degli Studenti.*

ARTICOLO 3: COLLABORATORI

- 1. Il collaboratore con funzione di vice, è un docente designato dal membro titolare.*
- 2. Il collaboratore con funzione di vice sostituisce il Garante in tutti i suoi compiti nel caso di assenza giustificata del Garante stesso e nei casi in cui si riscontra un coinvolgimento diretto del Garante in merito a disfunzioni, irregolarità, carenze e ritardi nei confronti degli studenti.*
- 3. I collaboratori con funzione diversa da quella di vice devono rappresentare il membro titolare nelle sedi distaccate del Politecnico.*
- 4. I collaboratori con funzione diversa da quella di vice vengono nominati dal membro titolare e devono essere docenti nella sede per la quale vengono nominati.*



5. I collaboratori con funzione diversa da quella di vice hanno il compito di ricevere, per conto del Garante, tutte le segnalazioni e istanze degli studenti per poi riferirne al Garante.
6. Il membro titolare ha la possibilità di delegare i propri collaboratori per le sedi distaccate per tutti i compiti e le attività inerenti al garante in quella medesima sede.
7. E' dovere del membro titolare occuparsi personalmente di eventuali denunce e istanze degli studenti che coinvolgono direttamente i suoi collaboratori.

ARTICOLO 4: REVOCA DELL' AUTORITA' GARANTE

Il titolare del Garante degli Studenti può essere eccezionalmente revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni; in tal caso la revoca è adottata dal Rettore con decreto motivato a seguito di delibera del Senato Accademico e/o Consiglio degli Studenti, sentito l'interessato. In tal caso si dovrà procedere al rinnovo della carica in questione.

ARTICOLO 5: DURATA DEL MANDATO

Il titolare del Garante degli Studenti dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

ARTICOLO 6: UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE

Il Garante degli Studenti si riunisce presso la sede amministrativa del Politecnico, dunque l'amministrazione centrale deve assicurare al Garante degli Studenti le risorse necessarie per l'efficiente svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 7: FUNZIONI

1. Il Garante degli Studenti ha funzioni consultive, di ricerca, di indagine e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme che regolano l'attività didattica e amministrativa riguardante gli studenti del Politecnico di Bari.
2. Il Garante degli Studenti ha il compito primario di garantire l'imparzialità e la trasparenza delle attività del Politecnico, in termini di diritti, interessi e tutela della riservatezza degli studenti.
3. Qualora lo ritenesse opportuno, anche di propria iniziativa, il Garante degli Studenti ha la facoltà di segnalare agli Organi accademici e di governo le disfunzioni, le irregolarità, le carenze e i ritardi nei confronti degli studenti e di verificare gli sviluppi successivi.
4. Il Garante degli Studenti dovrà operare nel rispetto dello Statuto di Ateneo e nei limiti previsti dal presente regolamento.
5. Il Garante degli Studenti è un organo indipendente sia gerarchicamente che funzionalmente dagli organi del Politecnico.
6. I Componenti del Garante degli Studenti, nell'adempimento delle loro funzioni, assicurano parità di trattamento tra tutti.

ARTICOLO 8: MODALITA' DI INTERVENTO

1. Il Garante degli Studenti può intervenire di propria iniziativa o dopo eventuali denunce e istanze di studenti. Essi possono comunicare al Garante degli Studenti i ritardi, le omissioni, le violazioni di legge o di principi di buona amministrazione.
2. Istanze e richieste di intervento, possono essere rivolte al Garante degli Studenti di persona, tramite posta o per via telematica alla sua casella di posta elettronica e dovranno riportare quanto segue:
 - Nome, cognome, matricola, recapito telefonico e/o telematico di chi effettua la denuncia;
 - Descrizione dell'accaduto

Il Garante è tenuto a mantenere riservati i dati personali del segnalante.

3. In seguito ad una istanza pervenuta, il Garante degli Studenti ha l'obbligo di verificare che tale segnalazione abbia fondamento consultando se lo ritiene opportuno anche le rappresentanze studentesche e acquisendo documentazione presso i competenti uffici qualora fosse necessario.
4. Qualora rilevi inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi all'azione amministrativa, il garante è tenuto ad informare della questione il Rettore, il Preside della Facoltà interessata e/o il Direttore Amministrativo e di agire personalmente per risolvere il problema rilevato, invitando l'organo o la struttura competente a rimuovere le situazioni lesive del diritto allo studio o degli interessi degli studenti.
5. Il Garante degli Studenti deve seguire gli sviluppi di ogni segnalazione anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento.

6. Entro 60 giorni dalla segnalazione, il Garante degli Studenti è tenuto ad informare gli istanti dell'esito del proprio accertamento e degli eventuali provvedimenti assunti dal Politecnico.

ARTICOLO 9: RELAZIONE ANNUALE E OCCASIONALE

1. Il Garante degli Studenti ha il compito di inviare annualmente al Senato Accademico, e al Presidente del Consiglio degli Studenti una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, redatta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, contenente ogni elemento utile alla cognizione delle attività svolte.
2. Tale relazione può essere supportata da dati statistici, nonché eventuali segnalazioni, considerazioni e suggerimenti per una più adeguata tutela dei diritti e degli interessi della componente studentesca.
3. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono essere presentate anche in corso d'anno.

ARTICOLO 10: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Qualora il Garante degli Studenti, nel corso della sua attività, dovesse riscontrare carenze, ritardi, disfunzioni ricollegabili alla mancata collaborazione dei dipendenti del Politecnico, ha la possibilità di segnalare l'inefficienza al Rettore, al Direttore Amministrativo e al Consiglio degli Studenti per gli atti di relativa competenza, allegando una dettagliata relazione.
2. Il Garante degli Studenti può partecipare, su invito del Presidente, alle sedute degli organi collegiali del Politecnico.
3. In particolare il Garante degli Studenti può partecipare alle sedute del Consiglio degli Studenti per esporre personalmente le diverse problematiche e per confrontarsi con la rappresentanza studentesca eletta in seno a tale consiglio. Ciò può avvenire o in seguito all'invito del Presidente del Consiglio degli Studenti o per richiesta personale del membro titolare del Garante degli Studenti.
4. Il Garante degli Studenti esercita tutte le facoltà inerenti al diritto di accesso, in maniera conforme alle norme vigenti. In particolare al Garante degli Studenti è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie e di avere tutte le informazioni ad essi connesse, al fine di poter svolgere al meglio la sua funzione.

ARTICOLO 11: MODIFICHE

Il presente regolamento può essere modificato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio degli Studenti durante i dodici mesi successivi all'approvazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio degli Studenti, e successivamente con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio degli Studenti.

ARTICOLO 12: DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento ha validità immediata dopo la sua approvazione da parte del Senato Accademico.

Il primo anno di vigenza del presente regolamento è a carattere sperimentale, decorso tale termine il Consiglio degli Studenti potrà richiederne la revoca con voto a maggioranza semplice.

Art. 2 E' nominata Garante degli Studenti la Prof.ssa Maria Dolores Fidelibus

Bari, 06 SET. 2012



- Alla Raccolta
- Alla Direzione didattica, ricerca, trasferimento tecnologico e relazioni internazionali
- Alla Segreteria Studenti